



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Area Risorse*

*Servizio Finanziario ed Economato*

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.LGS N. 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE (CON SMALTIMENTO) DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI COMUNALI PERIODO DI 12 MESI – LOTTO UNICO.**

### ART. 1 – OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione (con smaltimento) degli pneumatici dei veicoli del Comune di Quarrata il cui elenco è riportato in calce al presente CSA.

2. La ditta appaltatrice a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovrà fornire le seguenti prestazioni:

- servizio di cambio gomme stagionale con bilanciatura;
- riparazione e sostituzione di camere d'aria e tubeless, valvole, compreso smontaggio e rimontaggio;
- inversione pneumatici con equilibratura, campanatura e convergenza per assetto pneumatici;
- fornitura, smontaggio e montaggio di pneumatici e cerchi;
- smaltimento dei pneumatici fuori uso;
- prova freni e sospensioni;

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di variare l'elenco dei veicoli, nella consistenza, nella marca e nella tipologia in caso di eventuali demolizioni, trasferimenti di proprietà o in uso ad altri soggetti, o nel caso di acquisto di nuovi veicoli, una volta esaurito il periodo di validità della garanzia della ditta costruttrice. Qualsiasi variazione non potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi da parte dell'appaltatore. Il lotto è unico.

CIG padre 9900511024 CPV: 50116500

### ART. 2 - DURATA

1. Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione degli atti negoziali o, in caso di esecuzione anticipata, dalla data di affidamento del servizio, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 la durata del contratto, in corso di esecuzione, può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, per un periodo massimo di mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3. Non potranno essere stipulati contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.

4. L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo.

5. Allo scadere del contratto sarà possibile, sussistendo l'accordo delle parti, procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, fatto salvo l'obbligo di operatività della clausola revisionale di cui all'art. 20.

### ART. 3 - IMPORTO

- 1.L'importo complessivo presunto per il servizio di cui trattasi, è di euro 3.500,00 Iva esclusa. Il valore del rinnovo è di euro 3.500,00 iva esclusa. L'importo previsto per l'eventuale proroga, per un periodo massimo di mesi sei, è pari ad euro 1.750,00 Iva esclusa.
- 2.L'affidamento del servizio in oggetto è basato su un "accordo quadro", ai sensi dell'art. 54 co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. L'importo contrattuale è puramente indicativo poiché non implica la definizione a priori del quantum delle prestazioni, e sarà determinato in base al numero ed al costo dei singoli interventi effettuati nel periodo di vigenza contrattuale, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente. L'operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.
- 3.Il corrispettivo, determinato sulla base dell'offerta economica effettuata in sede di gara, è da considerarsi onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa inerente l'effettuazione delle prestazioni (costo del personale, acquisto attrezzature etc..), in quanto dovrà tener conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio.
- 4.Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione Comunale, qualora in corso d'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo quadro, può imporne all'appaltatore, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

### ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario dovrà:

- 1.Garantire il servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione (con smaltimento) su un arco giornaliero minimo di 10 ore che va dalle ore 8/9 alle ore 18/19 dal lunedì al venerdì e di 5 ore dalle ore 8,00 alle 13,00 il sabato. Non si riconosceranno periodi di chiusura per ferie superiori a 7 giorni consecutivi.
- 2.Fornire un numero telefonico attivo 24 ore su 24 per ricevere le comunicazioni da parte dell'Amministrazione. La ditta dovrà garantire una reperibilità telefonica di un proprio responsabile per ricevere le richieste di intervento urgente, in un qualunque orario al di fuori di quello di lavoro previsto.
- 3.**Procedere a proprie cure e spese**, salvo diversi accordi, specificatamente autorizzati dall'ufficio economato, **al ritiro ed alla riconsegna nei luoghi indicati dal Comune, degli automezzi oggetto di intervento** (compresi quelli per la cui guida è richiesto il possesso di patenti C e D), anche se non marcianti e senza aumento del costo dell'intervento. L'Amministrazione comunale sarà sollevata da ogni responsabilità per i danni che dovessero occorrere ad automezzi, persone o cose durante il trasferimento da o per l'officina.
- 4.Provvedere al ritiro dell'automezzo **entro e non oltre 2 ore** dalla richiesta di intervento da parte dell'ufficio competente;
- 5.Effettuare, senza aumento di costo dell'intervento, il servizio di soccorso stradale e recupero dell'automezzo entro il raggio di 30 km dal centro cittadino ed entro 2 ore dalla richiesta di intervento. I km saranno calcolati mediante l'utilizzo del sito Google Maps, itinerario più rapido.
6. Impegnarsi ad effettuare le riparazioni anche in sede diversa da quella della propria officina ovvero nelle strutture di proprietà del Comune, quando l'esigenza e l'urgenza lo richiedano e quando la natura del danno, il trasporto e l'impiego delle attrezzature lo consentano. Tali riparazioni avverranno sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della ditta affidataria, esonerando l'Amministrazione Comunale dai danni ai mezzi, persone o cose, che potrebbero occorrere sia durante il trasferimento sia durante il tempo di permanenza in locali diversi da quelli della ditta affidataria.
- 7.Garantire la priorità assoluta degli interventi da effettuare sui veicoli di questa Amministrazione Comunale rispetto a tutti gli altri impegni lavorativi.

### ART. 5 - LISTINI PREZZI E TEMPARIO

- 1.La Ditta aggiudicataria, entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione, si impegna a trasmettere:
  - a) il tempario Nazionale delle Prestazioni Tecniche della Federazione Nazionale dei rivenditori specializzati di pneumatici edito da FEDERPNEUS, in vigore al momento della presentazione

dell'offerta;

b) il listino delle prestazioni praticate su cui applicare la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

c) la tariffa oraria della manodopera applicata al netto della percentuale di sconto offerta in sede di gara.

2. La ditta aggiudicataria, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà altresì mettere a disposizione copia dei listini prezzi ufficiali delle marche di pneumatici indicati all'art.7. In caso di successivi aggiornamenti dei listini, è onere della Ditta aggiudicataria, a propria cura e spese, trasmetterne tempestivamente all'Amministrazione Comunale un esemplare.

#### ART.6 - OFFERTA ECONOMICA E PREZZI

1. I ribassi presentati in sede di offerta devono intendersi fissi ed invariabili.

Tutti i prezzi degli pneumatici, di eventuali pezzi di ricambio e delle prestazioni di servizio rese, s'intenderanno diminuiti delle percentuali di ribasso risultanti dall'offerta presentata.

2. Le prestazioni di servizio sono remunerate con applicazione dello sconto percentuale unico offerto sulle prestazioni di servizio.

3. **Nota bene:** La tariffa oraria della manodopera ricavabile dal listino delle prestazioni applicate e dal vigente tempario nazionale delle prestazioni tecniche di Federpneus, non dovrà essere superiore all'importo massimo orario delle rilevazioni effettuate dalle Organizzazioni Provinciali Artigiane (C.N.A. Toscana Centro e Confartigianato imprese Pistoia e Prato) per la manodopera del settore autoriparazione - gommista, pari ad euro 48,00 iva esclusa (vedasi allegato 1 - anno 2023).

Il costo delle prestazioni si considera comprensivo di tutte le spese necessarie (spese generali, utile d'impresa, retribuzioni, oneri di legge, normale dotazione attrezzi ed utensili di lavoro, locali, costo smaltimento rifiuti, ecc..).

La ditta aggiudicataria non avrà alcun diritto di richiedere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere per aumento di costo della manodopera o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi successivamente all'aggiudicazione.

4. Il prezzo degli pneumatici è determinato dall'applicazione dello sconto unico offerto, ai prezzi di listino ufficiali delle case produttrici vigenti.

5. Lo sconto unico offerto per gli pneumatici dovrà essere applicato anche ad eventuali prezzi di ricambio. Qualora, per talune marche/modelli di automezzi, non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara. Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali, sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva nonché di eventuali crediti vantati dall'appaltatore per servizi resi e non pagati, senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché.

6. Tutto ciò che non è riportato nei listini ufficiali trasmessi all'Amministrazione dovrà essere preventivamente concordato.

#### ART. 7 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli interventi ordinari e straordinari e le riparazioni/sostituzioni sui veicoli, dovranno essere curati al fine di conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevati, onde ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi successivi, ed in modo tale da rendere i mezzi sicuri su strada ed idonei al servizio cui sono destinati.

2. L'operatore economico, nell'ambito del presente appalto, si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale una quota di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 30% del totale, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 14 della L. 448/2001.

La sostituzione con tale tipologia di pneumatici dovrà in ogni caso essere concordata ed autorizzata dalla stazione appaltante.

3. Gli pneumatici di nuova produzione (estivi, invernali o quattro stagioni) dovranno essere di prima linea (linea premium) delle marche: Pirelli, Michelin, Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Continental, Dunlop, Hankook.

4. L'A.C. si riserva la facoltà, a seconda delle opportunità, di richiedere una fornitura di pneumatici di seconda linea delle seguenti marche: Uniroyal, Firestone, Kleber, Sava.

In caso di particolari e motivate esigenze tecniche, ed a seguito di rilascio di propria nulla osta, potrà essere autorizzata la fornitura di marche non elencate nell'elenco soprastante, ferma restando l'applicazione della percentuale di sconto unica offerta.

5. Gli pneumatici dovranno essere conformi ai regolamenti e alle normative vigenti applicabili ed essere muniti di marchio di omologazione CE.

6. Gli pneumatici dovranno altresì recare l'etichettatura come previsto dal regolamento CE 1222/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2009 in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (aderenza sul bagnato, rumorosità).

7. La fornitura di ogni tipologia di pneumatico dovrà essere accompagnata dall'attestato di garanzia del produttore. Il periodo di garanzia degli pneumatici forniti, di durata non inferiore a 24 mesi, decorre dalla data di consegna/montaggio.

8. La data di fabbricazione degli pneumatici di cui alla marcatura secondo regolamento UNECE n. 54, non dovrà essere antecedente più di dodici mesi rispetto alla data di effettiva consegna degli stessi.

9. Il prezzo relativo alla fornitura degli pneumatici, al netto degli sconti concessi, deve essere comprensivo del servizio di smontaggio dei vecchi pneumatici, montaggio, equilibratura e convergenza.

10. La ditta appaltatrice deve garantire lo smaltimento degli pneumatici sostituiti il cui costo, inteso come contributo PFU, è a carico dell'Amministrazione.

11. Nell'espletamento del servizio di cui al presente CSA, verrà attivata la seguente procedura:  
- per ogni prestazione commissionata, l'operatore economico effettuerà una preventiva diagnosi ed entro 3 ore lavorative dalla presa in carico del mezzo, presenterà, a mezzo email o PEC, un preventivo di spesa scritto contenente la targa del veicolo, la descrizione dettagliata delle prestazioni di servizio e delle forniture, con relativi prezzi, lo sconto applicato ed il tempo previsto per l'esecuzione del lavoro.

12. Sia i costi, sia i tempi di intervento dovranno essere verificati ed accettati dall'ufficio competente del Comune, che successivamente, disporrà l'ordine di esecuzione delle prestazioni mediante l'emissione di apposito buono d'ordine.

13. Gli interventi potranno essere eseguiti solo se autorizzati.

I servizi non autorizzati (quindi senza emissione di buono) non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita, ad esclusione degli interventi effettuati in loco in via d'urgenza.

14. L'ufficio competente si riserva di effettuare verifiche in merito alla congruità dei prezzi, rispetto ai listini ufficiali, chiedendo alla ditta aggiudicataria di trasmettere la documentazione probatoria al riguardo (come ad esempio bolle di accompagnamento e fatture).

15. Eventuali modifiche di lavori specificati nel preventivo, che si potrebbero rendere necessari in fase di lavorazione e che, comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi autorizzati dall'ufficio competente del Comune.

16. La consegna dell'automezzo dovrà avvenire entro 24 ore lavorative dal ricevimento dell'ordine da parte dell'Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi dovranno essere giustificati e documentati da parte dell'operatore economico.

17. Ogni automezzo, al momento della riconsegna dovrà essere munito di un documento che specifichi in dettaglio il tipo di intervento e la lavorazione svolta. Lo stesso documento farà fede come data di inizio garanzia per i lavori eseguiti.

18. Sarà cura della ditta affidataria:

- presentare la garanzia per le difformità o vizi di lavorazione tempestivamente denunciati dall'Amministrazione entro i primi 300 km di percorrenza successivi alla riconsegna del mezzo;
- presentare la propria polizza RCT o, in mancanza, provvedere alla stipulazione di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati ai beni dell'Amministrazione, ai propri dipendenti, a terze persone, per fatto o colpa grave propria o dei propri dipendenti e al pagamento degli eventuali indennizzi, affinché il committente resti sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla eventuale non osservanza dei suddetti obblighi. La polizza dovrà avere durata almeno pari a quella del contratto di appalto.

- fornire gratuitamente l'automezzo sostitutivo nel caso in cui l'intervento comporti un fermo macchina superiore a 24 ore lavorative.

- Produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio su richiesta di questa A.C.;

19. In caso di prova su strada, i veicoli dovranno essere muniti di targa di prova di proprietà dell'aggiudicatario, il quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi, al personale dell'Amministrazione Comunale o a cose altrui, prodotti per effetto della prova su strada.

20. In casi di urgenza, l'Amministrazione Comunale può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi delle prestazioni di soggetto diverso, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare pretese o

compensi di sorta.

21.L'Amministrazione Comunale si riserverà di verificare sul mercato, nel caso di riparazioni e forniture particolarmente onerose, l'eventuale presenza di prezzi maggiormente concorrenziali e, nel qual caso, procederà ad acquisire i relativi pneumatici svolgendo in autonomia apposite procedure di acquisto.

#### ART. 8 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1.L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni loro fase. Tali controlli saranno effettuati dal personale tecnico dell'Amministrazione o appositamente incaricato. In ogni caso la ditta aggiudicataria dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della sorveglianza nella esecuzione dei propri compiti.

#### ART. 9 - PERIODO DI PROVA

1.L'appalto è sottoposto alla condizione di un periodo di prova della durata di 3 mesi a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto senza altra formalità che quella di trasmettere all'appaltatore il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo PEC, entro il mese successivo al compimento della prova.

2.L'operatore economico rimane comunque impegnato a proseguire il servizio su richiesta dell'Amministrazione, fino ad un massimo di due mesi successivi a quello in cui è stata inviata la disdetta.

3. In caso di esercizio della facoltà di recesso l'operatore economico ha diritto al pagamento del servizio effettivamente reso, purché correttamente eseguito, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

#### ART. 10 - DANNEGGIAMENTI E RESPONSABILITÀ

1.La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

2.L'introduzione dei veicoli comunali nell'officina della ditta aggiudicataria, compresi i materiali in esso contenuti, implicano a carico del titolare, tutte le responsabilità inerenti la custodia degli stessi ed in particolare la disciplina stabilita in materia dal Codice Civile.

3.L'impresa aggiudicataria è responsabile per:

- danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni di eventuali parti di ricambio;
- ogni danno che possa derivare al committente e/o a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto;
- la custodia e l'eventuale furto dei mezzi nella disponibilità dell'aggiudicatario.

#### ART. 11 - REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico, al fine di poter effettuare il ritiro e la riconsegna dei mezzi come richiesto all'art. 4 comma 3, dovrà avvalersi di personale in possesso delle tipologie di patenti valide per la guida delle categorie di veicoli specificati nell'elenco allegato.

#### ART. 12 - VERIFICHE E PENALI

1.La prestazione d'opera potrà essere, di volta in volta, sottoposta a collaudo e/o controllo a giudizio dell'Amministrazione. Qualora la stessa venisse riscontrata in parte o in tutto non corrispondente al servizio richiesto, sia per qualità che per quantità, l'operatore economico è tenuto al rifacimento o alla sostituzione parziale o totale.

2.L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:

- a) euro 50,00 per ogni ora di ritardo nell'effettuazione del servizio di soccorso stradale e/o mancato recupero del mezzo ai sensi dell'art. 4 c. 5, e/o ritiro del mezzo ai sensi dell'art. 4 c. 3 del presente CSA;
- b) fino ad un massimo di euro 200,00 per ogni difformità o vizio nel servizio di riparazione;
- c) fino ad un massimo di 200,00 euro per ogni violazione dei tempi di lavorazione e dei prezzi ufficiali;
- d) fino ad un massimo di euro 200,00 per qualsiasi violazione accertata in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;

e) euro 150,00 per irreperibilità del referente di cui all'art. 4 co. 2 del presente CSA;

f) da euro 100,00 fino a 500,00 per qualsiasi inadempimento, degli obblighi previsti dal presente CSA, in materia di personale dipendente dell'appaltatore: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti in materia e a tutela del personale dipendente che svolgerà il servizio, tuttavia rimane ferma, anche in questo caso, la facoltà dell'Amministrazione di valutare la gravità dell'adempimento e di procedere alla risoluzione del contratto;

g) euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'automezzo;

h) da un minimo di euro 500,00, fatta salva la maggiore stima del dovuto, per qualsiasi altro inadempimento rispetto a quanto prescritto nel presente CSA, considerato grave, previa contestazione scritta da parte della pubblica amministrazione.

3. In tutti i casi in cui i servizi, in tutto o in parte, non siano effettuati, l'Amministrazione si riserva di far eseguire, da altri operatori economici, il mancato o incompleto o trascurato servizio, a spese dell'appaltatore, rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.

4. L'applicazione delle penali verrà comunicata all'aggiudicatario a mezzo PEC. L'appaltatore avrà la facoltà di presentare, entro 5 giorni dal ricevimento di quanto contestato memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dall'Amministrazione Comunale. Le penalità a carico della ditta verranno scomutate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.

5. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura anche con riferimento ai danni di risoluzione anticipata, il Comune potrà rivalersi mediante trattenute su crediti vantati dall'operatore economico, ovvero sulla cauzione definitiva, mediante semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. L'appaltatore è tenuto a reintegrare il deposito entro 5 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa. In tutti i casi di applicazione, l'appaltatore verrà informato tramite PEC.

6. L'amministrazione si riserva comunque, di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dai servizi o dai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione dei servizi, a causa delle inadempienze dell'operatore economico.

#### ART. 13 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è regolamentato dall'art.105 del D.Lgs.50/2016. Non comporta nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante solo ed esclusivamente se, in sede di presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà con l'indicazione di ciò che intende eventualmente subappaltare. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicato l'operatore economico nei confronti del quale, la Stazione Appaltante, effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art.80 del D.Lgs. 50/2016) sia di quelli di ordine tecnico professionale; e in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante si riserva di non autorizzare il subappalto stesso. In caso di subappalto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della fornitura. Si precisa che nei confronti della Stazione Appaltante il responsabile del servizio, anche tramite subappalto, resta sempre la ditta aggiudicataria. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima, di prodotti semilavorati, reperimento pneumatici.

#### ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. 50/2016. E' a carico dell'operatore economico l'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art.32 c .10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio (stand still).

#### ART. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.

1. Non è richiesta alcuna cauzione provvisoria. L'operatore economico risultato aggiudicatario in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti. La cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sul valore dell'accordo quadro. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni

contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva dovrà essere costituita con le modalità previste dall'art. 103 D. lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio all'operatore economico che segue nella graduatoria. La garanzia sarà restituita successivamente alla liquidazione del pagamento dell'ultima fattura, pertanto la garanzia dovrà essere prestata fino ad almeno 60 giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

#### ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1.E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto pena la nullità dello stesso, nonché il risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione Comunale, mediante l'incameramento della cauzione definitiva.

#### ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2.In ogni caso l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'operatore economico anche nei seguenti casi:

- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente CSA, nell'offerta presentata, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- almeno 3 (tre) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
- in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare, di cessazione dell'attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dall'Amministrazione in applicazione delle penali di cui all'art.12;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
- violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.

3.L'Amministrazione procederà alla contestazione scritta degli addebiti, tramite PEC, nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere mediante PEC.

4.In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

5.In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'operatore economico, l'Amministrazione procederà, tempestivamente, alla revoca dell'aggiudicazione e alle segnalazioni all'ANAC.

6.Ai sensi del combinato disposto dall'art.2 co.3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001" e dell'art.2 co.3 del Codice di comportamento del Comune di Quarrata, adottato con Deliberazione della G.C. n. 9/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Quarrata.

7.L'Amministrazione Comunale, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, potrà risolvere il contratto nei casi di:

- a) recidiva per mancato rispetto dei tempi di svolgimento del servizio, inclusi i tempi di riferimento indicati nel vigente tempario Nazionale delle Prestazioni Tecniche della Federazione Nazionale dei rivenditori specializzati di pneumatici edito da FEDERPNEUS.
- b) violazione degli obblighi comportamentali previsti dal Codice di comportamento adottato dal

Comune di Quarrata.

#### ART. 18 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.50/2016, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore economico, da darsi con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni. In tal caso il Comune corrisponderà all'operatore aggiudicatario il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

#### ART. 19 - RECESSO PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ' DI CONVENZIONE CONSIP

1. L'Amministrazione avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi del co.13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, nel caso in cui accerti la disponibilità di sopravvenute convenzioni Consip con parametri economici migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere, fatta salva la possibilità di rinegoziare con la ditta affidataria, le condizioni economiche in modo tale da rispettare il limite posto dall'art.26 co.3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488.

#### ART. 20 - REVISIONE DEI PREZZI

1. In caso di rinnovo, in base all'art. 29 del D.L. 4 del 27/01/2022, ferme restando le percentuali di sconto offerte, è ammessa la revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come segue:

- aggiornamento dell'indicazione tariffaria massima del costo della manodopera per prestazioni da gommista, rilevata nell'anno successivo dalle Organizzazioni Provinciali Artigiane C.N.A. Toscana Centro e Confartigianato imprese di Pistoia e di Prato;
- aggiornamento dei listini ufficiali dei produttori di pneumatici e di parti di ricambio.

#### ART. 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'operatore economico dovrà emettere una fattura per ciascun buono d'ordine emesso dall'Amministrazione, per ogni singolo intervento e controllare la perfetta corrispondenza della fattura da emettere, con i dettagli compresi nel buono stesso.

2. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, mediante bonifico bancario su c/c dedicato, previa verifica degli standard qualitativi del servizio da parte dell'ufficio competente e dell'esecuzione dello stesso e trattenendo dal corrispettivo, se del caso, le penali di cui all'art.12.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a liquidazioni parziali relative al materiale/lavoro positivamente verificato. Eventuali contestazioni sospenderanno i termini predetti.

#### ART. 22- FACOLTÀ' DI SUBENTRO

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al secondo classificato, senza che l'originario aggiudicatario possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto

2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale eventualmente assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.

3. In caso di mancata stipula del contratto, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### ART. 23 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti scaturenti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica,



assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

#### ART. 24 – RISERVATEZZA

1.L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2.L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto.

3.L'operatore economico potrà citare i contenuti essenziali del presente appalto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto. Il fornitore si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy).

#### ART. 25 - TRASPARENZA

1.Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;

b) si obbliga, ad informare immediatamente l'amministrazione comunale, di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto, con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

c) si obbliga, a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa, l'esecuzione della presente fornitura né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara, con riferimento alla presente gara di non avere in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. n. 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si obbliga al rispetto del piano della trasparenza e del piano anticorruzione in vigore nell'ente al momento dell'esecuzione di contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di Quarrata. Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni alle precedenti lett. a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lett. b) e c) ed e), il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 1456 del codice civile, per fatto o colpa del fornitore, con facoltà dell'amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata. Per la consultazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quarrata, del vigente piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si rimanda al sito istituzionale dell'Ente.

#### ART. 26 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1.L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

#### ART. 27 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1.L'appalto è escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mero servizio e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n. 3).

#### ART. 28 - ALTRE DISPOSIZIONI

1.L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Servizio Finanziario ed Economato ogni variazione relativa alla propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere, in tali ipotesi, il contratto.

**ART. 29 - NORME FINALI**

1. Nell'eventualità in cui l'Amministrazione debba sciogliere, per qualsiasi motivo, il vincolo contrattuale con l'operatore economico aggiudicatario, le offerte vincoleranno quelli non aggiudicatari, per 180 giorni (centottanta) dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

**ART. 30 – CONTROVERSIE**

1. L'operatore economico aggiudicatario è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione.

2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente CSA, è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Pistoia con esclusione di ogni altro.

**ART. 31 – FATTURAZIONE**

1. Le fatture relative ai singoli ordini dovranno pervenire, in formato elettronico, entro e non oltre il 31/12 dell'anno di competenza.

2. Il Codice Univoco Ufficio di questa P.A. È:UFNA32.

**ART. 32 - RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.

**ELENCO MEZZI COMUNALI**

<b>SERVIZIO</b>	<b>TARGA</b>	<b>MODELLO</b>	<b>ANNO IMMATRICOLAZIONE</b>	<b>PORTATA</b>
AFFARI GENERALI	DM251ZK	FIAT PANDA	26/02/2008	< 35 Q.LI
BENI DEMANIALI	GC754CD	RENAULT TRAFIC	02/11/2020	< 35 Q.LI
BENI DEMANIALI	EJ136GP	AUTOCARRO IVECO cassone con gru	08/07/2011	35 Q.LI
VIABILITA'	GD825CR	AUTOCARRO RENAULT MASTER	07/12/2020	35 Q.LI
SERVIZI SOCIALI	CZ453CK	FIAT IVECO	28/09/2006	35 Q.LI
SERVIZI SOCIALI	EK272FF	FIAT PANDA	22/09/2011	< 35 Q.LI
SERVIZI SOCIALI	EK274FF	FIAT PANDA	22/09/2011	< 35 Q.LI
PARCHI E GIARDINI	GC225CD	AUTOCARRO PORTER MAXXI	30/10/2020	< 35 Q.LI
PARCHI E GIARDINI	EC009NF	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	08/07/2010	< 35 Q.LI
UTC	EY902AS	DOKKER DACIA	03/02/2015	< 35 Q.LI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GN802AA	AUTOCARRO CITROEN JUMPER	19/03/2013	< 35 Q.LI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DR489EZ	AUTOCARRO MERCEDES PIATTAFORMA AEREA	31/03/2010	35 Q.LI
POLIZIA MUNICIPALE	YA685AG	FIAT PANDA	16/11/2011	< 35 Q.LI
POLIZIA MUNICIPALE	YA427AC	AUTOVETTURA FIAT BRAVO	02/04/2009	< 35 Q.LI
POLIZIA MUNICIPALE	YA582AC	FIAT PANDA	14/12/2009	< 35 Q.LI
POLIZIA MUNICIPALE	YA415AN	FIAT PANDA	28/10/2017	< 35 Q.LI
POLIZIA MUNICIPALE	EY78125	MOTOCICLO HONDA	20/12/2021	317 Kg
POLIZIA MUNICIPALE	EY78126	MOTOCICLO HONDA	20/12/2021	317 Kg
REFEZIONE	CZ759CK	PORTER PIAGGIO	05/12/2005	< 35 Q.LI
CULTURA	EK273FF	FIAT PANDA	22/09/2011	< 35 Q.LI
SUAP	DM249ZK	FIAT PANDA	26/02/2008	< 35 Q.LI
INFORMATICA	EY901AS	DOKKER DACIA	03/02/2015	< 35 Q.LI